



1. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (modifica introdotta dall'art. 12, comma 1, lett. a) del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 in vigore dal 01.06.2014.